



Prefettura di Bergamo
Ufficio Territoriale del Governo

Bergamo, data del protocollo

- Al Sig. Presidente della Provincia di
BERGAMO
- Ai Sigg. Sindaci dei Comuni
della provincia di Bergamo
LORO SEDI
- e, p.c. Al Sig. Questore
Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri
Sig. Comandante Provinciale della Guardia di
Finanza
BERGAMO

Oggetto: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il Ministero dell'Interno, con circolari del 16 e del 20 ottobre scorso, ha richiamato l'attenzione sulle misure finalizzate a un più efficace contrasto alla diffusione del *virus* introdotte dal Presidente del Consiglio dei Ministri con i provvedimenti del 13 e del 18 ottobre 2020.

In particolare, con il d.P.C.M. del 13 ottobre sono state dettate nuove disposizioni restrittive determinate dall'evolversi della situazione epidemiologica, previsioni integrate e modificate, in ragione del significativo incremento dei casi giornalieri di contagio sul territorio nazionale, dal d.P.C.M. del 18 ottobre 2020.

Con circolare del 21 ottobre 2020, il Ministero dell'Interno ha, inoltre, richiamato l'attenzione sull'ordinanza, adottata dal Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia, il 21 ottobre 2020, in vigore dalla data odierna.

Detta ordinanza ha introdotto limitazioni agli spostamenti in orario notturno allo scopo di contrastare il diffondersi del contagio, su tutto il territorio regionale.

Nel dettaglio, ai sensi del combinato disposto degli artt.1 e 2, del citato provvedimento, dalla giornata odierna fino al 13 novembre p.v., dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, **sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o di urgenza ovvero per motivi di salute**. E', in ogni caso, consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza.

Il mancato rispetto di tali previsioni sarà sanzionato secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto legge 19/2020.

La sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento incombe sull'interessato. Tale onere potrà essere assolto producendo l'allegato modulo, pubblicato sul sito del Ministero dell'Interno, di autodichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445.



Prefettura di Bergamo

Ufficio Territoriale del Governo

Lo stesso dovrà essere esibito a giustificazione degli spostamenti allo scopo di agevolare le attività di controllo delle Forze di Polizia.

Si informa, altresì, che il Presidente della Regione Lombardia, in data 21 ottobre scorso, ha emanato l'ordinanza n. 623 con la quale sono state adottate ulteriori misure per la prevenzione e gestione della diffusione dell'epidemia da Covid -19.

Tutto ciò premesso, si forniscono le indicazioni applicative riguardanti i principali profili innovativi dei citati provvedimenti.

Utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie: distanziamento interpersonale (art. 1, commi 1, 2 e 6 lett. e) del d.P.C.M. 13 ottobre 2020

L' art. 1, comma 1, del d.P.C.M. del 13 ottobre 2020 ripropone l'obbligo di utilizzo della mascherina anche all'aperto, nei termini e con le esclusioni di cui al decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, nonché, al comma 2, quello di osservare una distanza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni indicate nello stesso precetto.

In proposito, ai fini applicativi, si precisa quanto segue.

Preliminarmente, si ribadisce che il quadro regolatorio vigente, con riferimento all'obbligo di utilizzo della mascherina, esonera le attività sportive, nelle quali rientrano anche quelle svolte con finalità amatoriali, mentre assoggetta all'obbligo di utilizzo di tale dispositivo l'attività motoria.

Al riguardo, si evidenzia che nell'attività motoria, cui è riferito l'obbligo in questione, non vanno ricomprese alcune attività svolte all'aperto che, in ragione del loro particolare dispendio energetico, sono invece riconducibili all'attività sportiva e, quindi, parimenti esentate,

Conseguentemente, pratiche quali *jogging, footing, trekking, nordic walking* o altre forme di camminata sportiva, qui citate a mero titolo esemplificativo, potranno continuare a svolgersi senza utilizzo della mascherina, purché ciò avvenga in condizioni tali da garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri, come espressamente ribadito, per ogni attività sportiva, dall'art. 1, comma 6, lett. d), del d.P.C.M.

Lo stesso dicasi per i conducenti di biciclette, anche a "pedalata assistita", per i quali ricorrono, dato l'impegno fisico richiesto dall'uso del mezzo, condizioni non dissimili.

Il comma 1, al fine di valutare la sussistenza o meno dell'obbligo di utilizzo della mascherina, dà inoltre rilievo alle "caratteristiche dei luoghi" o alle "circostanze di fatto" che garantiscano "in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi", fermo restando il diverso obbligo, che non conosce eccezioni, di avere sempre con sé tale dispositivo di protezione. Sicché anche l'attività motoria, al pari di ogni altro tipo di attività, purché effettuata nelle condizioni suddette, è esonerata dall'obbligo di utilizzo della mascherina.

La disposizione in commento reca, infine, la raccomandazione, che rappresenta un'indicazione prudenziale, a utilizzare i dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private, allorché si sia in presenza di persone non conviventi.

Tale utilizzo in ambito privato configura una misura di profilassi il cui rispetto resta affidato al senso di responsabilità dei singoli, atteso il riscontro legame fra l'aumento dei contagi e le dinamiche relazionali che si sviluppano nel contesto amicale o in quello riferito a familiari non conviventi.

Tale raccomandazione riveste carattere di esortazione e non integra un precetto vincolante, cui sia correlata l'applicazione di sanzioni per comportamenti difforni.



Prefettura di Bergamo

Ufficio Territoriale del Governo

Chiusura di strade o piazze nei centri urbani (art. 1, comma 2 bis del d.P.C.M. 13 ottobre 2020 (introdotto dall'art. 1 comma 1, lett.a) del d.P.C.M. 18 ottobre 2020)

L'art. 1, comma 2 bis del d.P.C.M. 13 ottobre 2020 introduce la facoltà di disporre la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, delle strade o delle piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

La disposizione si ricollega a misure già presenti nel quadro regolatore delle prescrizioni anti-COVID.

In tale ambito, infatti, vanno diacronicamente collocati:

- l'art. 1, comma 2, lett. b), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35) a mente del quale, fra le diverse misure, può essere introdotta quella della "chiusura al pubblico di strade urbane";
- l'art. 1, comma 2, lett. d) ed e), del d.P.C.M. 26 aprile 2020, che ha attribuito temporaneamente al Sindaco il potere di disporre la chiusura di specifiche aree in cui non fosse stato possibile assicurare il distanziamento interpersonale;
- l'art.1, comma 9, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74) che attribuisce al Sindaco il potere di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

La norma in commento consente l'interdizione di specifici ambiti urbani in cui si determinino fenomeni di addensamento, allo scopo di limitare quelle occasioni di concentrazione e aggregazione di persone che, possono favorire, per la loro naturale dinamicità, un'attenuazione, anche involontaria, del grado di osservanza sia delle misure riguardanti il distanziamento interpersonale, sia del divieto di assembramento.

Tenuto conto che l'intervento è diretto a una mitigazione del rischio di contagio da COVID-19, e che, pertanto, la sua finalità ispiratrice risiede nella tutela della salute pubblica, il relativo strumento di declinazione è da individuarsi nelle ordinanze del Sindaco, quale Autorità sanitaria locale, ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nonché, in qualità di ufficiale di governo, ai sensi dell'art. 54 del medesimo TUEL in tema di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, allo scopo di fronteggiare, in tali contesti, situazioni potenzialmente lesive anche della sicurezza primaria.

L'art. 50 del TUEL, peraltro, soccorre anche dal punto di vista della risposta a fenomeni di aggregazione notturna, quali sono appunto quelli che si intendono affrontare con la nuova misura, destinata infatti ad operare dopo le 21,00, e che pure legittimano l'intervento del Sindaco quale rappresentante della comunità locale.

Va comunque evidenziato che, trattandosi di una misura precipuamente improntata a finalità di tutela e salvaguardia della salute pubblica, la sua adozione dovrà fondarsi innanzitutto su una ricognizione degli spazi urbani nei quali, per comportamenti consuetudinari, possa ritenersi più elevato il rischio di assembramenti e, quindi, di propagazione del contagio.

E' opportuno che la suddetta valutazione venga compiuta anche con l'ausilio delle competenti strutture di prevenzione sanitaria.



Prefettura di Bergamo

Ufficio Territoriale del Governo

L'attuazione di tale intervento richiederà la più ampia concertazione e collaborazione da esplicitare in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, eventualmente esteso anche alla presenza dei responsabili delle suddette strutture sanitarie territoriali.

L'esame collegiale che potrà svilupparsi in tale qualificato luogo istituzionale consentirà di valutare gli aspetti connessi all'individuazione delle aree interessate, anche in relazione alla sostenibilità dell'impegno attuativo e all'estensione temporale della misura. Ciò in quanto, per un principio di proporzionalità e adeguatezza, potrà essere valutata l'opportunità di applicare le restrizioni provvedimentali solo in determinati giorni della settimana, limitandole a quelli caratterizzati da un più intenso afflusso di persone.

Sempre in ragione dell'esigenza di contenere gli effetti della misura proporzionalmente a quanto ritenuto necessario a conseguire gli obiettivi del d.P.C.M., il provvedimento potrà anche disporre una chiusura parziale delle strade o delle piazze, restringendo, cioè, l'accesso senza interdirlo totalmente, con il contingentamento degli ingressi.

La definizione della forza pubblica da impiegare nell'espletamento dei servizi, sarà oggetto di apposita riunione tecnica di coordinamento organizzata dal Questore con le Forze dell'ordine e gli altri attori della sicurezza territoriale, anche ai fini dell'individuazione delle aliquote di polizia locale che integreranno il dispositivo.

L'attuazione di tale misura potrà beneficiare del concorso delle unità militari dell'operazione "Strade Sicure" anche all'esito di una rimodulazione del piano d'impiego delle forze già in disponibilità.

In considerazione, infine, del fatto che la disposizione in commento prevede che venga consentito comunque il libero accesso a esercizi commerciali e ad abitazioni private, e il conseguente deflusso, appare indispensabile che la misura venga tempestivamente anticipata, da parte dell'autorità comunale, con adeguati mezzi comunicativi, sia alle associazioni di categoria, sia alla cittadinanza interessata.

Eventi e competizioni sportive; sport di contatto (art. 1, comma 6 lett. e) e g) del d.P.C.M. 13 ottobre 2020 (modificato dall'art. 1 comma 1, lett. d), nn. 1 e 2 del d.P.C.M. 18 ottobre 2020)

Un rilevante elemento di novità riguarda gli eventi e le competizioni sportive. Infatti, ai sensi della disposizione in epigrafe, il novero di quelli consentiti è limitato esclusivamente agli eventi e alle competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali.

Non sono consentiti, pertanto, eventi e competizioni di livello provinciale.

Sono confermate le precedenti disposizioni concernenti la presenza del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive che si tengano al chiuso o all'aperto.

Anche gli sport di contatto, come individuati dal decreto del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020, pubblicato in pari data sulla G.U., S.G. n. 253, subiscono le medesime limitazioni sopra riportate.

Ne consegue, pertanto, che sono oggetto di divieto gli eventi e le competizioni riguardanti le discipline sportive di contatto di interesse provinciale.



Prefettura di Bergamo

Ufficio Territoriale del Governo

Sono, inoltre, vietate le attività sportive di contatto a carattere ludico-amatoriale. Al riguardo, è bene precisare che con tale dizione si intende qualunque attività sportiva di contatto effettuata a livello occasionale e spontaneo (ad esempio, le partite di calcetto tra amici).

E' opportuno chiarire, onde anche evitare pratiche elusive, che il tesseramento presso associazioni o società sportive dilettantistiche è condizione per l'esercizio degli sport di contatto purché esso avvenga nel perimetro di eventi e competizioni riconosciute di interesse nazionale o regionale dai suddetti Comitati e dalle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva.

Sono escluse dal divieto, invece, le forme individuali degli sport di contatto, con la conseguenza che le relative attività di allenamento potranno continuare a svolgersi, purché nel rispetto del distanziamento e delle altre misure di sicurezza. Solo a titolo di esempio, per il calcio, potrà essere svolto il lavoro individuale con la palla; per le arti marziali, l'allenamento con manichini; per la danza, le figure singole, ecc.

Con ordinanza n. 623 del 21 ottobre scorso il Presidente della Regione Lombardia al riguardo, ha precisato quanto segue:

- sono sospese tutte le gare e le competizioni riconosciute di interesse **regionale**, provinciale o locale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, in relazione agli sport di contatto individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020 e svolti dalle associazioni e società dilettantistiche.
- tutte le società ed associazioni dilettantistiche degli sport di contatto possono svolgere in forma individuale gli allenamenti e la preparazione atletica, a condizione che vi sia assoluta garanzia che, a cura delle stesse società ed associazioni, siano osservate le misure di prevenzione dal contagio, ivi compreso il rispetto continuativo delle distanze interpersonali di almeno due metri.

Sale giochi, sale scommesse e sale bingo (art. 1 comma 6. lett. l) del d.P.C.M. 13 ottobre 2020 (modificato dall'art. 1 comma 1, lett. d), n. 3 del d.P.C.M. 18 ottobre 2020)

Il d.P.C.M. 13 ottobre 2020 opera una restrizione riguardo agli orari di apertura e chiusura di tali attività, fissandone i rispettivi limiti alle ore 8 e alle ore 21. Le stesse sono consentite a condizione che le Regioni ne abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori.

A tal riguardo, si richiamano:

- l'ordinanza n. 620 adottata dalla Regione Lombardia il 16 ottobre 2020 che, all'art. 1, punto 2, prevede la sospensione delle attività delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo, nonché la sospensione del gioco operato con dispositivi elettronici del tipo "slot machine" comunque denominati, situati all'interno degli esercizi pubblici, degli esercizi commerciali e di rivendite di monopoli;
- l'ordinanza n. 623 adottata dalla Regione Lombardia il 21 ottobre scorso con la quale è stato precisato che, al fine di assicurare il pieno allineamento formale alla disposizione prevista dal paragrafo 1.2 dell'ordinanza n. 620 del 16 ottobre 2020, dall'elenco puntato di cui al paragrafo 1.4 sono eliminate le parole "Sale Slot, Sale Giochi, Sale Bingo e Sale Scommesse"; dalle Linee guida in allegato 1 alla stessa OPGR n. 620 del 16 ottobre 2020 é altresì eliminata la scheda relativa a Sale Slot, Sale Giochi, Sale Bingo e Sale Scommesse



Prefettura di Bergamo

Ufficio Territoriale del Governo

con conseguente eliminazione dal punto elenco presente a pag. 2; inoltre, per la stessa motivazione, nella scheda Ristorazione presente nelle predette Linee guida, **la rilevazione della temperatura corporea dei clienti è obbligatoria, in caso di accesso a qualsiasi tipologia di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande**, come già previsto dall' art. 1 paragrafo 1.6 dell'OPGR 620 del 16 ottobre 2020.

Spettacoli aperti al pubblico (art. 1. comma 6. lett. m) del d.P.C.M. 13 ottobre 2020

In tema di spettacoli aperti al pubblico - per cui continua ad applicarsi il limite di 1000 spettatori per gli spettacoli all'aperto e di 200 per quelli in luogo chiuso - si segnala, quale profilo innovativo, la previsione recata nella parte finale del d.P.C.M. 13 ottobre 2020 che, con riguardo alla facoltà delle Regioni e delle Province autonome di fissare un diverso numero massimo di spettatori, ricorrendo le condizioni previste dalla norma, stabilisce che occorra acquisire l'intesa con il Ministro della Salute.

Sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate in materia dalle Regioni e dalle Province autonome.

Feste (art. 1. comma 6. lett. n) del d.P.C.M. 13 ottobre 2020)

La disposizione di cui trattasi, nel confermare la sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, aggiunge il divieto di svolgimento di feste, nei luoghi al chiuso e all'aperto. Si precisa che nell'ambito del divieto rientrano i luoghi pubblici e aperti al pubblico, nonché i luoghi privati, con esclusione del proprio domicilio o dimora.

Il divieto introdotto origina dal fatto che le dinamiche relazionali che normalmente caratterizzano le occasioni di festeggiamento, comportanti concentrazione e aggregazione di persone non conviventi, possono incidere sul rispetto delle norme sul distanziamento interpersonale, con concreto aggravamento del rischio di contagio,

La stessa disposizione consente, in via di eccezione, che possano tenersi feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Tra le cerimonie civili vanno sicuramente ascritte, a titolo esemplificativo, i matrimoni e le unioni civili, mentre le cerimonie religiose comprendono, sempre a titolo di esempio, quelle contemplate dalle confessioni religiose di cui agli allegati da 1 a 7 del d.P.C.M. 13 ottobre 2020.

Trattandosi di un precetto che non prevede un regime transitorio, ne consegue che eventuali feste conseguenti a cerimonie civili o religiose programmate prima dell'entrata in vigore del medesimo d.P.C.M. per un numero di partecipanti superiore a 30, dovranno tenersi nel rispetto del numero massimo ora consentito.

Un'ulteriore misura, sia pure di carattere non prescrittivo e con finalità prudenziali, è stata introdotta con riferimento alle abitazioni private per le quali è fortemente raccomandato di evitare feste, nonché di ricevere persone non conviventi in numero superiore a 6.



Prefettura di Bergamo

Ufficio Territoriale del Governo

Sagre, e fiere di comunità; attività convegnistiche e congressuali; riunioni nelle pubbliche amministrazioni (art. 1. comma 6. lett. n) del d.P.C.M. 13 ottobre 2020, modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d), nn. 4 e 5)

Sagre e fiere di comunità

Le sagre e le fiere di comunità, contraddistinte dal carattere locale, sono oggetto di espresso divieto, mentre rimangono consentite le fiere di carattere nazionale e internazionale.

Al riguardo, con l'art. 4 dell'ordinanza n. 623 del 21 ottobre scorso, il Presidente della Regione Lombardia ha vietato lo svolgimento delle cd. fiere di comunità e delle sagre di cui, rispettivamente, alle lettere f) e g), comma 2 dell'art. 16 della l.r. 6/2010 svolte su area pubblica, precisando che restano escluse da tale divieto tutte le manifestazioni fieristiche di cui all'art. 121 della medesima l.r. 6/2010 che si svolgono in appositi quartieri fieristici.

Attività convegnistiche e congressuali

Sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, con la sola eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza.

Riunioni nelle pubbliche amministrazioni e riunioni private

Si richiama l'attenzione sulla previsione che ha reintrodotto, per le pubbliche amministrazioni, l'obbligo di tenere **le riunioni con modalità da remoto**, salvo che sussistano motivate ragioni che ne giustifichino lo svolgimento in presenza.

Le riunioni private sono ancora consentite in presenza, sebbene il loro svolgimento da remoto sia fatto oggetto di una forte raccomandazione.

Si precisa che la distinzione fra riunioni private ed attività convegnistiche e congressuali, il cui svolgimento in presenza è sospeso, è da ascrivere ad alcuni elementi estrinseci, quali il possibile carattere ufficiale dei congressi e dei convegni, l'eventuale loro apertura alla stampa e al pubblico, il fatto stesso che possano tenersi in locali pubblici o aperti al pubblico. Elementi questi assenti, in tutto o in parte, nelle riunioni private, come, ad esempio, nelle assemblee societarie, nelle assemblee di condominio, ecc.

Attività scolastiche (art. 1. comma 6. lett. r) del d.P.C.M. 13 ottobre 2020, modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d), n. 6)

L'attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza.

Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica¹ incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimane complementare alla didattica in presenza, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9.00.

¹ previa comunicazione al Ministero dell'istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e di particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali.



Prefettura di Bergamo

Ufficio Territoriale del Governo

Al riguardo, l'art. 5 lettera d) dell'ordinanza della Regione Lombardia n. 623, in data 21 ottobre, prevede che le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado realizzino *le proprie attività in modo da assicurare lo svolgimento delle lezioni mediante la didattica a distanza delle lezioni, per l'intero gruppo classe, qualora siano già nelle condizioni di effettuarla e fatti salvi eventuali bisogni educativi speciali. Agli altri istituti è raccomandato di realizzare le condizioni tecnico-organizzative nel più breve tempo possibile, per lo svolgimento della didattica a distanza.* **Detta norma entrerà in vigore dal 26 ottobre,**

Viaggi d'istruzione e altre iniziative didattiche (art. 1, comma 6, lett. s) del d.P.C.M. 13 ottobre 2020

Nell'ottica della limitazione delle occasioni di aggregazione, potenziali fonti di diffusione del contagio, il d.P.C.M. 13 ottobre 2020 stabilisce la sospensione, con talune specifiche eccezioni, dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Esercizi pubblici (art. 1, comma 6, lett. ee) e ff) del d.P.C.M. 13 ottobre 2020 (modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d), nn. 8 e 9)

Un ulteriore profilo innovativo riguarda le attività dei servizi di ristorazione (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie) per i quali il d.P.C.M. consente l'attività dalle ore 5 alle ore 24 con consumazione al tavolo, e **con un massimo di sei persone per tavolo**, e sino alle ore 18 in assenza di consumo al tavolo.

Con ordinanza n. 623 del 21 ottobre scorso, il Presidente della Regione Lombardia ha disposto che i gestori e gli organizzatori delle attività economiche e sociali programmano le medesime al fine di garantire il rispetto da parte del pubblico, dei clienti ed utenti di quanto stabilito dall'ordinanza del Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione del 21 ottobre 2020.

Con l'art. 5, inoltre, nell'apportare modifiche all'ordinanza n. 620 del 16 ottobre 2020, ha disposto quanto segue:

- le attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sia su area pubblica che su area privata (fra cui, a titolo esemplificativo, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi, bar mobili) **sono consentite dalle ore 5.00 sino alle ore 23.00, con consumo al tavolo, e con un massimo per tavolo di sei persone** (in tale numero non sono computati conviventi e congiunti), **e sino alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo.** Con la chiusura dei pubblici esercizi all'ora stabilita, deve cessare ogni somministrazione agli avventori presenti ed effettuarsi lo sgombero del locale;
- continua ad essere consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, **nonché, fino alle ore 23.00, la ristorazione con asporto o con modalità drive-through, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.**
- i distributori automatici cosiddetti "h24" che distribuiscono bevande e alimenti confezionati, con affaccio sulla pubblica via sono chiusi dalle 18.00 alle 5.00 (con esclusione dei distributori automatici di acqua e di latte e tutti i suoi derivati).



Prefettura di Bergamo

Ufficio Territoriale del Governo

- i suddetti divieti non si applicano agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande presenti sulla rete autostradale, sulle tangenziali e negli aeroporti;
- è vietata dalle 18.00 alle 5.00 la consumazione di bevande su aree aperte al pubblico;
- è sempre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico;
- è fatto obbligo sia per gli esercizi commerciali al dettaglio che per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti. Tali esercizi devono adottare regole di accesso, in base alle caratteristiche dei locali, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti. In particolare, le medie e grandi strutture di vendita devono garantire quanto previsto al periodo precedente, dando priorità, ove possibile, a modalità (*app, internet* etc.) di prenotazione dell'accesso all'esercizio.

Limitazioni alle aperture delle grandi strutture di vendita e dei centri commerciali nei fine settimana (art. 2 ordinanza n. 623 del Presidente della Regione Lombardia del 21 ottobre 2020).

Nelle giornate di sabato e domenica è disposta la chiusura delle grandi strutture di vendita nonché degli esercizi commerciali al dettaglio presenti all'interno dei centri commerciali. Detta disposizione non si applica alla vendita di generi alimentari, alimenti e prodotti per animali domestici, prodotti cosmetici e per l'igiene personale, per l'igiene della casa, piante e fiori e relativi prodotti accessori, nonché alle farmacie, alle parafarmacie, alle tabaccherie e rivendite di monopoli.

Ulteriori precisazioni

Il d.P.C.M. 13 ottobre 2020, all'art. 3, conferma le disposizioni già in vigore in materia di misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale, mentre, agli artt. 4, 5 e 6 regolamenta, introducendo limitate novità, gli spostamenti da e per l'estero, individuando altresì, all'art. 73 gli obblighi a carico dei vettori e degli armatori correlati a tali spostamenti.

Inoltre, l'art. 11 ribadisce quanto già previsto dall'art. 4, comma 9, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo in materia di sanzioni applicabili alle violazioni delle misure di contenimento e di contrasto alla diffusione del virus.

Si precisa che le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre, così come modificate e integrate dal d.P.C.M. del 18 ottobre 2020 e dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 21 ottobre 2020, nonché delle Ordinanze regionali n. 620 del 16 ottobre 2020 e n. 623 del 21 ottobre 2020, **si applicano fino al 13 novembre 2020.**

Nel rappresentare quanto sopra, si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. e si resta a disposizione per eventuali chiarimenti applicativi.

Il Prefetto
(Ricci)

